



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Principi generali dell'attività amministrativa

CAPO II - DISPOSIZIONI SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 - Decorrenza del termine iniziale per il procedimento d'ufficio

Articolo 4 - Decorrenza del termine iniziale per il procedimento ad iniziativa di parte

Articolo 5 - Domanda irregolare o incompleta

Articolo 6 - Domanda improcedibile

Articolo 7 - Termine per la conclusione del procedimento

Articolo 8 - Sospensione dei termini

Articolo 9 – Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

Articolo 10 – Uso della informatica e della telematica

CAPO III - UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 11 – Unità organizzativa e responsabile del procedimento

CAPO IV- PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 12 – Comunicazione di avvio del procedimento

Articolo 13 - Partecipazione al procedimento

Articolo 14 – Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento

Articolo 15 – Accordi fra pubbliche amministrazioni

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 16 – Disposizione finale

Articolo 17 - Norma di rinvio

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Principi generali dell'attività amministrativa

1. L'attività della Provincia è informata al principio di legalità e ai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità, di trasparenza, di non aggravamento dell'azione amministrativa, nonché ai principi dell'ordinamento comunitario.

2. L'Ente, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente.

CAPO II

DISPOSIZIONI SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per procedimento amministrativo la sequenza di atti e di altre attività finalizzata all'emanazione di un provvedimento amministrativo;

b) per provvedimento l'atto esplicito conclusivo del procedimento amministrativo.

Articolo 3 - Decorrenza del termine iniziale per il procedimento d'ufficio

1. Il termine iniziale per i procedimenti d'ufficio decorre dalla data in cui la Provincia abbia adottato l'atto propulsivo ovvero abbia avuto formale notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Quando l'atto propulsivo proviene da organo o ufficio di altra Amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento da parte dell'ufficio protocollo della Provincia della richiesta o della proposta corredate, ove necessario, dalla relativa documentazione.

Articolo 4 - Decorrenza del termine iniziale per il procedimento ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, anche nel caso di invio a mezzo di servizio postale, il termine decorre dalla data di ricevimento, apposta dall'ufficio di protocollo, della domanda o dell'istanza corredate dalla relativa documentazione.

Articolo 5 - Domanda irregolare o incompleta

1. Ove la domanda sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza ed assegna un termine ragionevole per la regolarizzazione. I termini di conclusione del procedimento rimangono sospesi sino ad avvenuta regolarizzazione o completamento dell'istanza, oppure fino alla scadenza del termine assegnato per la regolarizzazione.

Articolo 6 - Domanda improcedibile

1. Se si ravvisa la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, il procedimento deve essere concluso, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

Articolo 7 - Termine per la conclusione del procedimento

1. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nell'elenco allegato al presente regolamento che ne costituisce parte integrante.

2. In caso di mancata inclusione del procedimento nell'elenco allegato, esso si concluderà nel termine previsto dalla fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i.

3. I procedimenti amministrativi per la cui definizione è necessario l'intervento di altre Amministrazioni pubbliche si concluderanno nel termine indicato nella tabella allegata aumentato dell'ulteriore tempo fissato dalle predette Amministrazioni, salvo che non si proceda con conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i.

Articolo 8 - Sospensione dei termini

1. I termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni.

Articolo 9 – Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i

motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza dei dieci giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.

Articolo 10 – Uso della informatica e della telematica

1. Per conseguire maggiore efficienza l'attività amministrativa deve svolgersi, di regola, mediante l'uso dell'informatica e della telematica, sia nei rapporti interni, sia nei rapporti esterni.

2. Oltre alle modalità di trasmissione delle istanze via PEC previste nel Manuale di Gestione del Protocollo Informatico, dei Documenti e dell'Archivio, al fine di conseguire la massima semplificazione nei rapporti tra l'Amministrazione e gli utenti, la Provincia valuterà anche le istanze provenienti da privati cittadini trasmesse tramite posta elettronica (e-mail) personale purché inoltrate alla casella di posta elettronica **ufficio.protocollo@provincia.cuneo.it** e corredate dalla scansione di un documento di identità in corso di validità. Il messaggio sarà successivamente assegnato dal servizio archivistico, attraverso il software di protocollo, al responsabile del procedimento amministrativo competente.

CAPO III

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 11 – Unità organizzativa e responsabile del procedimento

1. L'unità organizzativa (ufficio) ed il responsabile del singolo procedimento sono indicati nell'allegato al presente regolamento.

2. Il responsabile del procedimento è il funzionario preposto all'unità organizzativa che ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale salvo diversa assegnazione effettuata dal competente dirigente di settore.

3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni di cui all'art. 6 della legge 241/1990.

4. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazioni di conflitto, anche solo potenziale.

CAPO IV

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 12 – Comunicazione di avvio del procedimento

1. Salvo sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, la Provincia provvede a dare comunicazione dell'inizio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale é destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire nel procedimento.

2. La comunicazione dell'avvio del procedimento deve necessariamente contenere le informazioni di cui all'art. 8 della legge 241/1990.

3. Qualora, per l'elevato numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento procede a sua scelta mediante pubblicazione di apposito avviso presso l'albo pretorio, sul sito Internet della Provincia, su giornali di diffusione locale, su periodici delle Associazioni di Categoria o attraverso altri strumenti.

Articolo 13 - Partecipazione al procedimento

1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

2. I soggetti a cui deve essere inviata la comunicazione di avvio del procedimento e quelli intervenuti sono titolari dei diritti di cui all'art. 10 della legge 241/1990.

Articolo 14 – Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate ai sensi dell'articolo precedente, l'Amministrazione procedente può concludere senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo, per la cui disciplina si rinvia all'art. 11 della legge 241/1990. Tali accordi devono essere motivati.

Articolo 15 – Accordi fra pubbliche amministrazioni

1. La Provincia può sempre concludere con altre pubbliche amministrazioni accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Tali accordi, a pena di nullità, sono sottoscritti con firma digitale o con altra firma elettronica qualificata.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 16 – Disposizione finale

1. La Segreteria della Provincia sovrintende all'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, impartendo, se necessario, disposizioni applicative e predisponendo misure organizzative per la riduzione dei tempi procedurali.

2. Il Segretario Provinciale dispone affinché il regolamento sia pubblicato sul sito internet della Provincia e ne sia data la massima diffusione ed informazione alla cittadinanza.

Articolo 17 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

ALLEGATO

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Dall'elenco seguente sono esclusi i procedimenti amministrativi di cui la Provincia di Cuneo è titolare già disciplinati da fonti normative, a prescindere dalla tempistica da queste prevista per l'adozione del provvedimento finale, e quelli comunque conclusi dagli uffici dell'Ente entro il termine di 30 giorni anche in assenza di indicazioni normative puntuali. In casi particolari sono stati previsti tempi più brevi per rispondere alle esigenze dei soggetti interessati.

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	UFFICIO / UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	COMPETENZA ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO	DURATA (GIORNI)*	MOTIVAZIONE PER DURATA SUPERIORE AI 90 GG. (Art. 2 c. 4 L. 241/1990)	NOTE
Settore Politiche Agricole Parchi e Foreste						
Rilascio autorizzazione alla produzione di mangimi composti	D.Lgs 112/1998	Ufficio politiche comunitarie e miglioramenti fondiari	Dirigente	40		
Rilascio parere tecnico per esecuzione opere di miglioramento fondiario, addizione e trasformazione in aziende locate	L. 203/1982 art. 16	Ufficio calamità	Dirigente	60		
Stima delle colture in atto e delle eventuali opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni su terreni oggetto di concessione edilizia o per cessazione locazione	L. 203/1982 artt. 17 e 50	Ufficio calamità	Dirigente	50		
Rilascio attestato di capacità professionale degli imprenditori agricoli	D.Lgs. 99/2004; D.Lgs. 101/2005; D.G.R. 30-13213 3/08/04; D.G.R. 107-1659 28/11/05	Ufficio calamità	Dirigente	90		A seguito di accertamento svolto dalla commissione incaricata
Rilascio di autorizzazione alla gestione unitaria di quote latte bovino	L. 119/2003 art. 10; D.M. 31/07/03 art. 11	Ufficio di settore	Dirigente	66		
Convalida o diniego di affitti e vendite di aziende con quote latte bovino	L. 119/2003 art. 10; D.M. 31/07/03 art. 21	Ufficio di settore	Dirigente	60		
Mutamenti nella conduzione delle aziende titolari di quote latte bovino	L. 119/2003 art. 10; D.M. 31/07/03 art. 21	Ufficio di settore	Dirigente	30		
Convalida o diniego di vendite di quote latte	L. 119/2003 art. 10 D.M. 31/07/03 art. 17	Ufficio di settore	Dirigente	30		
Convalida delle pluralità e/o successione di acquirenti di quote latte bovino in corso di periodo	L. 119/2003 art. 7 ; D.M. 31/07/03 art. 11	Ufficio di settore	Dirigente	80		

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	UFFICIO / UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	COMPETENZA ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO	DURATA (GIORNI)*	MOTIVAZIONE PER DURATA SUPERIORE AI 90 GG. (Art. 2 c. 4 L. 241/1990)	NOTE
Convalida o diniego di mobilità di quota latte da consegne a vendite e viceversa	L. 119/2003 art. 10; D.M. 31/07/03 art. 20	Ufficio di settore	Dirigente	66		
Autorizzazione al mutamento nella conduzione e/o nella forma giuridica delle ditte acquirenti di latte bovino	L. 119/2003 art. 4; D.M. 31/07/03 art. 5	Ufficio di settore	Dirigente	60		
Revoca del riconoscimento di "primo acquirente" di latte bovino	L. 119/2003 art. 4 ; D.M. 31/07/03 art. 5	Ufficio di settore	Dirigente	60		
Accoglimento o diniego della richiesta di cause di forza maggiore per ridotta e/o mancata commercializzazione di latte bovino	L. 119/2003 art. 3; D.M. 31/07/03 art. 4	Ufficio di settore	Dirigente	90		
Rilascio di autorizzazione alla rateizzazione del prelievo supplementare pregresso di quota latte	L. 119/2003 art. 10; L. 33/2009; D.M. 31/07/03	Ufficio di settore	Dirigente	90		
Rilascio di autorizzazione all'attività di distillazione	Reg. CEE 1234/2007; Reg. CEE 555/2008 artt. 28,29,30,31; D.G.R. 29-6178/02	Uffici servizi di zona e SAV	Dirigente	60		
Iscrizione vigneti negli Albi D.O.C. e D.O.C.G.	D.lgs 61/10	Uffici servizi di zona e SAV	Dirigente	30		
Rilascio di autorizzazione delle stazioni di monta o inseminazione artificiale equina	L. 30/1991; D.M. 403/2000; D.G.R. 36-10017 10/11/08	Ufficio di settore	Dirigente	30		
Rilascio di autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia	L. 157/1992	Ufficio caccia, pesca, parchi	Dirigente	30		Decorrenti dalla data di superamento con esito positivo dell'esame
Rilascio autorizzazione all'esercizio dell'attività di controllo della fauna selvatica (corvidi, cinghiale, silvilago, volpe)	L. 157/1992	Ufficio caccia, pesca, parchi	Dirigente	60		
Rilascio di autorizzazione alla detenzione di preparazioni tassidermiche	L. 157/1992	Ufficio caccia, pesca, parchi	Dirigente	60		
Rilascio di autorizzazione agli ATC e CA dell'effettuazione di corsi per la caccia di selezione e rilascio attestati	L. 157/1992	Ufficio caccia, pesca, parchi	Dirigente	60		

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	UFFICIO / UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	COMPETENZA ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO	DURATA (GIORNI)*	MOTIVAZIONE PER DURATA SUPERIORE AI 90 GG. (Art. 2 c. 4 L. 241/1990)	NOTE
Rilascio di autorizzazione all'allevamento di selvaggina a scopo amatoriale, alimentare o di ripopolamento	L. 157/1992	Ufficio caccia, pesca, parchi	Dirigente	90		
Rilascio di autorizzazione alla detenzione di gabbie di cattura	L. 157/1992	Ufficio caccia, pesca, parchi	Dirigente	60		
Rilascio abilitazione all'esercizio venatorio	L. 157/1992	Ufficio caccia, pesca, parchi	Dirigente	30		Decorrenti dalla data di superamento con esito positivo dell'esame
Rilascio di autorizzazione allo svolgimento di gare cinofile	L. 157/1992	Ufficio caccia, pesca, parchi	Dirigente	90		
Rilascio di autorizzazione all'istituzione di zone addestramento cani	L. 157/1992	Ufficio caccia, pesca, parchi	Dirigente	120	Attività particolarmente complessa richiedente sia sopralluoghi per verifiche di tipo naturalistico e faunistico sia il coinvolgimento di altri enti	
Conferimento qualifica di Guardia Giurata Particolare volontaria ittico-venatoria	D.Lgs. 112/1998	Ufficio vigilanza	Dirigente	90		
Rilascio di autorizzazione all'immissione di materiale ittico in ambiente acquatico	L.R. 37/2006 art. 17 c. 2	Ufficio caccia, pesca, parchi	Dirigente	40		
Rilascio di autorizzazione all'inanellamento di uccelli e mammiferi a scopo scientifico	L. 157/1992	Ufficio caccia, pesca, parchi	Dirigente	40		
Rilascio di autorizzazione alla raccolta in deroga di funghi epigei per scopi didattico-scientifici	L.R. 24/2007	Ufficio caccia, pesca, parchi	Dirigente	30		
Rilascio autorizzazioni per interventi di modifica stato dei luoghi in Aree Protette	L.R. 5/2000	Ufficio caccia, pesca, parchi	Dirigente	60		
Settore Formazione e Istruzione						
Riconoscimento corsi di formazione professionale	L.R. 63/1995 art. 14	Ufficio formazione	Dirigente	60		

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	UFFICIO / UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	COMPETENZA ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO	DURATA (GIORNI)*	MOTIVAZIONE PER DURATA SUPERIORE AI 90 GG. (Art. 2 c. 4 L. 241/1990)	NOTE
Settore Lavoro e Cultura						
Autorizzazione all'apertura e gestione dei cantieri di lavoro di Enti Locali per l'impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati e di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale	L.R. 34/2008 art. 32 c. 1	Ufficio di settore	Dirigente	40		
Autorizzazione all'apertura e gestione dei cantieri di lavoro di Enti Locali per l'impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati e di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale. Gestione in autofinanziamento	L.R. 34/2008 art. 32 c. 1	Ufficio di settore	Dirigente	40		
Iscrizione ditte nel registro provinciale dei committenti lavoro a domicilio	D.Lgs. 469/1997	Ufficio di settore	Dirigente	30		
Cancellazione dall'elenco anagrafico	D.Lgs. 181/2000; L. 68/1999	C.P.I.	Dirigente	60		
Approvazione graduatorie dei lavoratori aventi diritto alle assunzioni obbligatorie	L. 68/1999; D.P.R. 487/1994	Ufficio di settore	Dirigente	30		
Rilascio provvedimento sospensione totale o parziale degli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di persone disabili	L. 68/1999 art. 3 c. 5; D.P.R. 333/2000 art. 4	Ufficio di settore	Dirigente	60		
Concessione incentivi per assunzioni in favore di datori di lavoro (pubblici e privati), rimborso contributi previdenziali connessi ad assunzioni, rimborso sostegno al reddito e pagamento indennità derivanti dalla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro, riconoscimento voucher, altre provvidenze in materia di politiche del lavoro e previdenziali	L. 68/1999 artt. 13, 14; L.R. 34/2008 artt. 33, 42; D.G.R. 10 - 4533 2012; D.G.R. 39-12570 2009	Ufficio di settore	Dirigente	60		

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	UFFICIO / UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	COMPETENZA ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO	DURATA (GIORNI)*	MOTIVAZIONE PER DURATA SUPERIORE AI 90 GG. (Art. 2 c. 4 L. 241/1990)	NOTE
Rilascio certificazione per l'ammissione alle misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa. Interventi per la nascita e lo sviluppo "di creazione d'impresa" (Allegato A, D.G.R. 39-12570 del 16/11/2009). Interventi per la nascita e lo sviluppo del "lavoro autonomo" (Allegato B, D.G.R. 39-12570 del 16/11/2009). Istruttoria delle domande di competenza provinciale	L.R. 34/2008 art. 42 cc. 1, 4-5; D.G.R. 39-12570 16/11/09	Ufficio di settore	Dirigente	60		
Richiesta lavoratori per progetti L.S.U.	D.Lgs. 468/1997	C.P.I.	Dirigente	60		
Rilascio convenzioni tirocinio	L.R. 34/2008 art. 38	C.P.I.	Dirigente	45		
Avviamenti numerici L. 68/99 (Privati, Enti Pubblici)	L. 68/1999 art. 7 ; L. 113/85	C.P.I.	Dirigente	60		
Rilascio nullaosta assunzioni nominative L. 68	L. 68/99 artt. 7, 11	C.P.I.	Dirigente	45		
Rilascio nullaosta passaggio diretto L. 68	Nota 972/02 MLPS	Ufficio di settore	Dirigente	45		
Rilascio convenzioni programma e integrazioni Lavorative	L. 68/1999 art. 11	Ufficio di settore	Dirigente	45		
Rilascio nullaosta riconoscimento in costanza legge 68/1999 art. 4	L. 68/1999 art. 4	Ufficio di settore	Dirigente	45		
Iscrizione e cancellazione dalla sezione provinciale del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale	L. 383/2000; L.R. 7/2006; Regolamento provinciale recante "Sezione provinciale del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e elezione dei rappresentanti presso l'Osservatorio regionale (Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7)"	Ufficio cultura	Dirigente	90		

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	UFFICIO / UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	COMPETENZA ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO	DURATA (GIORNI)*	MOTIVAZIONE PER DURATA SUPERIORE AI 90 GG. (Art. 2 c. 4 L. 241/1990)	NOTE
Settore Politiche Sociali e Famiglia						
Iscrizione e modifica sezione provinciale del registro regionale delle organizzazioni di volontariato	L.R. 38/1994; L.R. 5/2001	Ufficio Politiche sociali	Dirigente	90		
Cancellazione Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato	L.R. 38/1994; L.R. 5/2001	Ufficio Politiche sociali	Dirigente	30		
Iscrizioni e modifiche Albo Regionale delle Cooperative Sociali	L. 266/1991	Ufficio Politiche sociali	Dirigente	90		
Cancellazioni Albo Regionale delle Cooperative Sociali	L. 266/1991	Ufficio Politiche sociali	Dirigente	30		
Iscrizione all'albo delle associazioni turistiche Pro Loco	L.R. 36/2000	Ufficio Turismo sport e montagna	Dirigente	60		
Riconoscimento qualifica professionale di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo	L.R. 15/1988; D.Lgs 206/2007; D.G.R. 60-13714 29/03/2012	Ufficio Turismo sport e montagna	Dirigente	60		
Istituzione uffici di informazione e accoglienza turistica - IAT	DGR n. 59-24136 10/03/1998	Ufficio Turismo sport e montagna	Dirigente	30		
Settore Politiche Trasporti						
Variatione autorizzazione autoscuole per: variazione titolarità a seguito modifiche societarie -- trasferimento sede - variazione tipologia insegnamento o adeguamento attività a seguito adesione consorzio	D.Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada art. 123; D.P.R. 495/1992 Regolamento C.d.S. art. 335; D.M. 317/1995 Circolare Ministero infrastrutture e trasporti n. 17/1996; L. 40/2007 ; D.L. 7/2007	Ufficio trasporti	Dirigente	30		
Iscrizioni e successive modifiche relative alla tenuta dell' Albo Autotrasportatori - modifica patti sociali - cessione quote	D.Lgs. 395/2000; D.M. 161/2005; L. 298/1974	Ufficio trasporti	Dirigente	55		
Rilascio licenze al trasporto di cose in conto proprio	L. 298/1974	Ufficio trasporti	Dirigente	30		

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	UFFICIO / UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	COMPETENZA ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO	DURATA (GIORNI)*	MOTIVAZIONE PER DURATA SUPERIORE AI 90 GG. (Art. 2 c. 4 L. 241/1990)	NOTE
Rilascio attestato di idoneità a seguito di esame per la verifica della capacità professionale di consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto, di responsabile tecnico alle operazioni di revisione, di insegnante ed istruttore scuola guida e di preposto alla direzione dell'attività di autotrasporto di cose in conto terzi e viaggiatori	L. 264/1991; L. 11/1994; D.M. 317/1995; D.Lgs. 395/2000; D.M. 161/2005	Ufficio trasporti	Dirigente	30		
Rilascio autorizzazione al trasporto viaggiatori su strada mediante autobus da noleggio	L.R. 22/2006	Ufficio trasporti	Dirigente	30		
Autorizzazione all'immissione autobus di linea sulla rete dei servizi extraurbani provinciali	D.Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della strada art. 87	Ufficio trasporti	Dirigente	30		
Autorizzazione alla sostituzione od al potenziamento di autobus in servizio da noleggio o autobus in servizio di linea	D.Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della strada artt. 85, 87	Ufficio trasporti	Dirigente	30		
Rilascio autorizzazioni eccezionali per servizi fuori linea	D.Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della strada artt. 85, 87	Ufficio trasporti	Dirigente	30		
Rilascio autorizzazioni di servizi di linea in regime di concorrenza	D.Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della strada artt. 85, 87 ; L.R. 1/2000 art. 5	Ufficio trasporti	Dirigente	30		
Autorizzazione all'istituzione di nuove fermate e/o percorsi per le linee di TPL di competenza provinciale	L.R. 1/2000 art. 9; D.P.R. 753/1980; D.L. 345/1998	Ufficio trasporti	Dirigente	60		
Rilascio autorizzazione al Comune per istituzione di nuova licenza di noleggio da rimessa con autovettura fino a 9 posti	L.R. 1/2000 art. 5 c. 2	Ufficio trasporti	Dirigente	30		
Settore Tutela Territorio						
Accettazione garanzie finanziarie per svolgimento attività di gestione rifiuti	D.Lgs. 152/06; D.G.R. 20-192 12/06/2000	Ufficio gestione rifiuti	Dirigente	30		
Accettazione garanzie finanziarie per svolgimento attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti	D.Lgs. 152/06; Reg. CE 1013/2006	Ufficio gestione rifiuti	Dirigente	30		

PROCEDIMENTO	FONTI NORMATIVA	UFFICIO / UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	COMPETENZA ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO	DURATA (GIORNI)*	MOTIVAZIONE PER DURATA SUPERIORE AI 90 GG. (Art. 2 c. 4 L. 241/1990)	NOTE
Variatione titolarità e/o altri dati amministrativi autorizzazioni gestione rifiuti	D.Lgs. 152/06 art. 208	Ufficio gestione rifiuti	Dirigente	90		
Rilascio certificazione completamento interventi siti contaminati	D.Lgs. 152/06 art. 242 c. 13; L.R. 42/2000 art. 11	Ufficio gestione rifiuti	Dirigente	60		
Parere per approvazione progetto su impianto a servizio di pubblica fognatura, e contestuale autorizzazione provvisoria allo scarico	D.Lgs. 152/06; D.P.G.R. 16/12/2008, n. 17/R	Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali	Dirigente	90		
Variatione titolarità e dati anagrafici dell'autorizzazione integrata ambientale	D.Lgs. 152/06	Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali; Ufficio Controllo Emissioni	Dirigente	90		
Approvazione dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto sovracomunali	D.M. 29/11/2000	Ufficio Controllo Emissioni	Dirigente	180	Procedimento analogo a quello disciplinato dalla L.R. 52/2000 (art. 14 c. 5)	
Istruttoria variazione titolarità, dati anagrafici e tecnici dell'autorizzazione emissioni in atmosfera	D.P.R. 160/2010	Ufficio Controllo Emissioni	Dirigente	70		
Il D.P.R. 160/2010 e le successive disposizioni regionali hanno previsto l'avvio tramite SUAP dei procedimenti attinenti le attività produttive e per i quali la Provincia, in assenza di accordi di collaborazione, svolge attività istruttoria. Per tutti questi procedimenti i termini rimangono quelli stabiliti dalle norme di riferimento, e pertanto non vengono enucleati.						
Settore Gestione Risorse del Territorio						
Rilascio autorizzazioni e provvedimenti all'interno dei permessi di ricerca e delle concessioni per acque minerali e termali	L.R. 25/1994	Ufficio acque	Dirigente	90		
Rilascio autorizzazione alla continuazione provvisoria del prelievo ai sensi del R.D. 1775/1933	R.D. 1775/1993 art. 17	Ufficio acque	Dirigente	90		